

Associati

Egr. Sigg.ri

Clienti dello studio

ll.ss.

Rimini, lì 17 gennaio 2013

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA

La presente per illustrarvi le disposizioni di maggior interesse dei corposi e recenti provvedimenti introdotti dalla **Finanziaria 2013** (Legge 24.12.2012, n. 228), c.d. “Legge di stabilità 2013”, in vigore dall’**1.1.2013**, nonché degli ultimi provvedimenti fiscali emanati dall’Amministrazione finanziaria.

In sintesi:

Tra le principali disposizioni di natura fiscale:

- *il recepimento della Direttiva UE in materia di fatturazione;*
- *alcune modifiche alla disciplina della TARES;*
- *la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni/partecipazioni posseduti all’1.1.2013;*
- *l’incremento al 22% dell’aliquota IVA ordinaria dall’1.7.2013;*
- *la riduzione al 20% della deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli utilizzati dalle imprese/lavoratori autonomi;*
- *l’incremento della deduzione IRAP c.d. “cuneo fiscale” e dell’ulteriore deduzione;*
- *l’incremento della detrazione per figli a carico;*
- *l’applicabilità dal 2012 della decorrenza dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (c.d. IVIE) e dell’ imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (c.d. IVAFE);*
- *Nuovo redditometro.*

ASSOCIATI

Commercialisti – Revisori legali – Consulenti

Associati

	IVA
<p>Nuova fatturazione (<i>commi 324 -335</i>)</p>	<p>Le nuove disposizioni sono applicabili alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2013. In particolare, a seguito delle modifiche apportate all'art. 21, DPR n. 633/72:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è introdotto un nuovo contenuto della fattura (tra gli elementi obbligatori si evidenzia il numero di partita IVA dell'acquirente/committente, il numero di identificazione IVA del cliente UE ovvero il codice fiscale del cliente soggetto privato), un'ulteriore novità riguarda l'indicazione del numero progressivo della fattura che la identifichi in modo univoco. Si ritiene che tale disposizione possa essere ovviata indicando oltre al numero sequenziale anche l'anno di emissione (1/2013). Tuttavia l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 1/E del 10 gennaio 2013, ha chiarito che il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che costituisce un elemento obbligatorio della fattura. - la fattura va emessa anche per le operazioni carenti della territorialità indicando "inversione contabile" se effettuate nei confronti di soggetti passivi UE ovvero "operazione non soggetta"; - viene modificata la definizione di fattura elettronica, intendendosi tale "la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico", il ricorso a tale documento è subordinato all'accettazione da parte del destinatario; - entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: <ul style="list-style-type: none"> • la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili, • la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi UE, • l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi extrta-UE; - la fattura differita dal 2013 è ammessa con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nella stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto; - con l'introduzione del nuovo art. 21-bis è prevista l'emissione della "fattura semplificata", limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore a € 100 e alle note di variazione.
<p>Aliquota ordinaria (<i>comma 480</i>)</p>	<p>Dall'1.7.2013 l'aliquota Iva ordinaria del 21% è rideterminata nella misura del 22%, non è riproposto l'incremento dell'aliquota IVA ridotta del 10% che rimane pertanto confermata in tale misura.</p>
<p>Aliquota applicabili alle prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative (<i>commi 488-490</i>)</p>	<p>Non si applica più l'aliquota del 4% (abrogazione del n. 41-bis, Tabella A, Parte II, D.P.R. 633/1972) alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, ovunque rese, in favore di anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici e minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni. Viene inoltre disposta l'applicazione dell'aliquota del 10% alle prestazioni rese dalle predette cooperative e consorzi oltre ai soggetti sopracitati anche alle persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, alle persone detenute e alle donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo.</p>

ASSOCIATI

Commercialisti – Revisori legali – Consulenti

Associati

IMPOSTE DIRETTE	
IRPEF	
Detrazioni figli a carico (comma 483)	Dall'1.1.2013 le detrazioni per ciascun figlio vengono innalzate da e 800 a e 950 (da e 900 a e 1.220 per ogni figlio di età inferiore a 3 anni). È aumentato anche l'importo aggiuntivo da e 220 a e 400 per ciascun figlio portatore di handicap (modifica dell'art. 12, co. 1, lett.c), D.P.R. 917/1986).
Autoveicoli (comma 501)	Riduzione della percentuale di deducibilità. È ulteriormente ridotta dal 27,5% al 20% la percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi (modifica dell'art. 164, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986). La percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 2013, per effetto della precedente modifica apportata all'art. 164, TUIR della Legge n. 92/2012, passa dal 90% al 70% .
Redditi dominicale ed agrario (comma 512)	Rivalutazione ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Il reddito dominicale ed agrario, per il triennio 2013–2015 , è rivalutato: <ul style="list-style-type: none"> • del 15%; • del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Soggetti non residenti (comma 526)	Detrazione per carichi di famiglia. È prorogata anche per il 2013 la detrazione per carichi di famiglia a favore dei soggetti non residenti. La detrazione per il 2013 non rileva ai fini del calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2014 (modifica dell'art. 1, co. 1324, L. 296/2006).
Lavoratori transfrontalieri (comma 549)	Estesa anche al 2013 l' esenzione da Irpef, nel limite di e 6.700 , per i redditi derivanti da lavoro prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo dello stesso rapporto da lavoratori residenti in zone di frontiera e altri Paesi limitrofi. Ai fini del calcolo dell'acconto dovuto per il 2014 non rileva tale esenzione (modifica dell'art. 1, co. 204, lett. b), L. 244/2007).
IRAP	
Aumento delle deduzioni (commi 484 e 485)	Dal 2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), sono incrementate la deduzione IRAP c.d. "cuneo fiscale", nonché l'ulteriore deduzione differenziata a seconda dell'ammontare del valore della produzione. È incrementata la deduzione IRAP finalizzata a contrastare il c.d. "cuneo fiscale e contributivo", di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, D.Lgs. n. 446/97. In particolare, relativamente a ciascun dipendente a tempo indeterminato , è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a: <ul style="list-style-type: none"> • € 7.500 (in luogo di € 4.600) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, € 13.500 (in luogo di € 10.600); • € 15.000 (in luogo di € 9.200) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, € 21.000 (in luogo di € 15.200), c.d. "deduzione maggiorata", per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. È incrementata l' ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP, prevista dall'art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/97, spettante ai soggetti passivi con un valore della produzione inferiore o uguale a € 180.999,91.

ASSOCIATI

Commercialisti – Revisori legali – Consulenti

Associati

Esenzione per i «minimi» (<i>comma 515</i>)	A decorrere dal 2014 è disposto lo stanziamento di un fondo per escludere da Irap gli imprenditori individuali e i professionisti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che utilizzano (anche in locazione) beni strumentali per un importo massimo che sarà fissato da un apposito D.M.
TRIBUTI LOCALI	
Tares – Modifiche (<i>comma 387</i>)	Ai fini del calcolo della Tares (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), la superficie soggetta al tributo si determina in misura pari alla superficie calpestabile fino ad attuazione delle disposizioni sull'aggiornamento e allineamento dei dati catastali: al riguardo si considerano acquisite le superfici dichiarate ai fini della Tarsu o della Tia1 o della Tia2. Per il solo 2013 il termine di pagamento della prima rata è prorogato ad aprile e fino alla determinazione delle tariffe del tributo l'importo delle rate è calcolato in acconto commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente a titolo di Tarsu, Tia1 o Tia2 (modifiche dell'art. 14, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011).
ALTRI TRIBUTI	
Immobili esteri e attività finanziarie detenute all'estero (<i>commi 518 -519</i>)	<p>Con riferimento agli immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (c.d. IVIE), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti; • in base al nuovo comma 15-ter per l'abitazione principale e relative pertinenze nonché per gli immobili non locati assoggettati all'imposta patrimoniale non è applicabile la disposizione ex art. 70, comma 2, TUIR, ossia l'IRPEF sul reddito fondiario; • è introdotta la modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF. <p>Con riferimento alle attività finanziarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. IVAFE) dalle persone fisiche residenti; • l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di € 34,20 è estesa a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti. In precedenza l'applicabilità di tale misura era limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE / SEE; • è introdotta la modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF. <p>In considerazione della nuova decorrenza, dal 2011 al 2012, delle citate imposte quanto versato nel 2011 è considerato eseguito in acconto per il 2012.</p>
AGEVOLAZIONI	
Rivalutazione terreni e partecipazioni Riapertura dei termini (<i>comma 473</i>)	Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura dei termini per la rideterminazione al costo di acquisto di: <ul style="list-style-type: none"> • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto.

ASSOCIATI

Commercialisti – Revisori legali – Consulenti

Associati

	<p>Alla data dell'1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.</p> <p>È fissato al 30.6.2013 il termine entro il quale provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima; • al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote: <ul style="list-style-type: none"> - 2% per le partecipazioni non qualificate; - 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
	ALTRE NOVITA'
Fatture nuovi pagamenti	<p>Cambiano le regole sulle tempistiche di pagamento per le imprese e la PA sui contratti conclusi dal 1 gennaio 2013 in avanti. Ai fini del pagamento della fattura diventa rilevante la presenza o meno di un contratto scritto tra le parti. Le imprese e i professionisti in assenza di un contratto dovranno saldare la fattura entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento, • 30 giorni dal ricevimento delle merci o prestazioni di servizi se non è certa la data della fattura o la richiesta di pagamento, • 30 giorni dal ricevimento delle merci o prestazioni di servizi se la fattura o la richiesta di pagamento è anteriore al ricevimento delle merci o alla prestazione di servizi, <p>Le imprese e i professionisti, in presenza di clausole contrattuali, possono pattuire un termine superiore ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento, • 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento in tal caso, oltre alla necessità della forma scritta, non deve configurarsi un comportamento iniquo per il debitore. <p>Qualora il debitore sia la PA in assenza di un contratto il termine di pagamento è fissato in 30 giorni; i termini sono raddoppiati a 60 giorni per le imprese pubbliche tenute al rispetto della trasparenza e per gli enti pubblici che forniscono servizi di assistenza. In presenza di clausole contrattuali possono essere pattuiti termini di pagamento superiori in ragione della natura o dell'oggetto del contratto ma in ogni caso non possono superare i 60 giorni.</p> <p>I pagamenti effettuati oltre i termini sono maggiorati di interessi moratori senza necessità di un apposito sollecito e preavviso di inadempimento da parte del creditore.</p>
	REDDITOMETRO
Nuovo Redditometro	<p>È uscita in data 24 dicembre 2012 la nuova versione del c.d. "Redditometro". L'attivazione nei prossimi mesi (probabilmente a marzo) delle prime istruttorie di accertamento fiscale relative al periodo d'imposta 2009 basate sulla nuova versione del redditometro impone di verificare cosa sia effettivamente cambiato rispetto al passato e quale siano le difese che il contribuente può produrre per opporsi alle pretese del fisco. In particolare, come ha chiarito il decreto attuativo del 24 dicembre 2012, la posizione del contribuente viene determinata attraverso l'analisi di indici di capacità contributiva costituiti da spese predeterminate effettivamente sostenute dal contribuente e tratte o dai dati contenuti nell'anagrafe tributaria ovvero dai dati Istat o da studi socio economici.</p>

ASSOCIATI

Commercialisti – Revisori legali – Consulenti

Associati

È chiaro che mentre nel primo caso le spese sono determinate in modo diretto e specifico nel secondo e terzo caso le stesse sono considerate in base a una media. Da ciò si evince che i risultati del redditometro, in relazione al singolo contribuente, non sono basati solo su elementi certi e documentati, ma soffrono di una serie di adeguamenti statistici.

Restiamo a vs. disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordialmente

Associati S.r.l.

ASSOCIATI

Commercialisti – Revisori legali – Consulenti